

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 29 FEBBRAIO 1968

(69<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 » (2767) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 933, 942
BERLINGIERI, <i>relatore</i> . . . . .	934
KUNTZE . . . . .	934, 935
MARIS . . . . .	939, 940
MORVIDI . . . . .	940
PACE . . . . .	936, 937
PAFUNDI . . . . .	938
POËT . . . . .	938
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	935, 937, 939, 940, 941, 942
TESSITORI . . . . .	938, 940, 942
TOMASSINI . . . . .	937, 941

La seduta è aperta alle ore 10,25.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Alessi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Kuntze, Maris, Monni, Morvidi, Pace, Pa-

fundì, Pinna, Poët, Sand, Tessitori, Tomassini e Venturi.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 » (2767)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Revisione degli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e modifiche della Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico agli onorevoli colleghi che sul disegno di legge in esame la Commissione

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 69<sup>a</sup> SEDUTA (29 febbraio 1968)

finanze e tesoro ha dichiarato di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, come è noto, la carriera dei cancellieri e dei segretari giudiziari si contraddistingue in direttiva e di concetto. Si accede al grado iniziale di quest'ultima mercè concorso di ammissione in servizio; mentre si accede alla carriera direttiva in seguito a promozione alla qualifica di cancelliere capo di pretura (ex grado 8°).

In seno alla carriera direttiva si sono constatate accentuate sperequazioni nel rapporto organico tra le qualifiche iniziali e quelle più elevate. Infatti, mentre la qualifica iniziale comprende 1.600 unità e quella successiva (ex grado 7°) 1.107, la qualifica di cancelliere capo di prima classe (ex grado 6°) comprende solo 191 unità. Ciò incide nella progressione della carriera, lunga e lenta, sicchè l'Amministrazione ha avvertito l'opportuna necessità di effettuare un riassetto ed una revisione degli attuali organici mediante il presente disegno di legge.

In particolare, l'articolo 1 aumenta l'organico della carriera direttiva, diminuendo quello della carriera di concetto. Così si è ampliato quello dell'ex grado 6° di 360 unità e dell'ex grado 5° di 6 unità. Ciò soddisfa le esigenze dei funzionari, che in verità da tempo attendono un più equo svolgimento di carriera.

È da rilevare che il suddetto ampliamento si realizza mediante uno slittamento numerico dalla carriera di concetto a quella direttiva, lasciando inalterata l'attuale dotazione organica dei funzionari di cancelleria.

L'articolo 2 modifica l'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, n. 922, relativo alla assegnazione degli incarichi direttivi dei funzionari presso i vari uffici nella maniera numerica precisata nella normativa.

Il successivo articolo 3 dispone che i posti previsti in aumento siano conferiti a decorrere dal 1° gennaio 1968.

L'articolo 4 regola, in via transitoria, la situazione dei funzionari che oggi occupano posti direttivi e che vengono elevati di gra-

do, i quali dovrebbero essere subito trasferiti con grave disagio loro e delle loro famiglie.

Riguardo alla modifica della attuale Tabella dei diritti di cancelleria, vanno fatte due osservazioni di rilievo: la prima è che detta Tabella risale al 17 febbraio 1958; la seconda è che l'attuazione della cosiddetta depenalizzazione ridurrà sensibilmente il gettito dei proventi di cancelleria, essendo sottratti alla Autorità giudiziaria e devoluti agli organi amministrativi moltissimi procedimenti contravvenzionali.

Pertanto, si è provveduto con la modifica della Tabella medesima a raddoppiare i diritti stessi: il che — come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge — non aggrava di molto il costo dei procedimenti, poichè l'incidenza media attuale degli stessi va da un minimo di lire 650 ad un massimo di lire 1.500, secondo i diversi gradi di giurisdizione.

Onorevoli colleghi, sono a tutti note le esigenze e le attese dei funzionari di cui trattasi: appare quindi equo che esse vengano esaudite. Per le considerazioni che ho avuto l'onore di svolgere il presente disegno di legge merita pertanto l'autorevole approvazione da parte di questa Commissione.

K U N T Z E . Dalla cortese diligenza dell'onorevole relatore vorrei una informazione, in esito alla quale farò forse alcune osservazioni.

In particolare desidererei conoscere quali sono i proventi per i quali si prevede lo aumento del 100 per cento: nella relazione che accompagna il disegno di legge infatti è detto genericamente che le voci strettamente processuali sono soltanto dieci senza ulteriori specificazioni. Dico questo anche in considerazione del fatto che più avanti, sempre nella stessa relazione, è detto che l'incidenza media dei diritti in questione va da un minimo di lire 650 ad un massimo di lire 1.500 secondo i gradi di giurisdizione.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Al riguardo torno a ripetere che la sostituzione

della Tabella A allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, è determinata anche dalla entrata in vigore della legge 3 maggio 1967, n. 317, che comporterà l'attuazione della cosiddetta depenalizzazione con conseguente riduzione del gettito dei proventi di cancelleria. La Tabella in questione peraltro era ferma, come rapporto monetario, al 1958.

Per quanto si riferisce più in particolare alla richiesta avanzata dall'onorevole collega, faccio presente che maggiori delucidazioni potranno essergli offerte dalla lettura della nuova Tabella allegata al disegno di legge in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Nella Tabella D allegata al presente provvedimento sono appunto elencati tutti i diritti per i quali è previsto il raddoppio ed i loro nuovi costi. Probabilmente l'equivoco che ha prodotto la richiesta di chiarimento da parte del senatore Kuntze è stato causato dal fatto che nella relazione che accompagna il disegno di legge si parla del costo complessivo dei procedimenti: questo evidentemente è dovuto al fatto che le varie voci quasi sempre si sommano essendo riferite ad atti che si compiono nello stesso giudizio.

Il costo complessivo è dunque stato calcolato a quei soli effetti, mentre le varie voci e le rispettive entità sono indicate dettagliatamente — ripeto — nella tabella D, dalla quale, trattandosi di un aumento del 100 per cento, facilmente si possono ricavare le entità precedenti.

K U N T Z E . Ringrazio il relatore e l'onorevole Ministro dei cortesi chiarimenti. Vorrei peraltro sapere se sono stati raddoppiati anche i diritti di urgenza.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Per i diritti di urgenza non è prevista alcuna variazione specifica, dal momento che già in precedenza quei diritti comportavano il raddoppio.

K U N T Z E . Ringrazio di nuovo l'onorevole Ministro per l'ulteriore chiarimento

che mi ha fornito. Indubbiamente — come già lo stesso Ministro ha avuto modo di rilevare — le mie perplessità sono state determinate dalla imprecisione o, quanto meno, dalla incompletezza della relazione che accompagna il disegno di legge.

Desidero ora precisare che quanto sto per dire non inciderà minimamente sul favore con il quale noi guardiamo a questo disegno di legge, che viene incontro, sia pure in parte, a rivendicazioni e ad esigenze vivamente sentite della categoria interessata per le quali anche in altre occasioni abbiamo avuto modo di batterci. Non posso tuttavia non rilevare con amarezza che, ancora una volta, per far fronte alle maggiori spese derivanti dal soddisfacimento di giuste rivendicazioni si viene ad aumentare il costo dei procedimenti. E l'onorevole Ministro certamente ricorderà quella che è una vecchia aspirazione non solo della classe forense, ma — ritengo — di tutti i cittadini: avere una giustizia il più possibile meno costosa. Anzi, a parere di molti, lo ideale sarebbe addirittura quello di avere una giustizia completamente gratuita.

Purtroppo tale sistema viene adottato solo nel campo dell'amministrazione della giustizia. Si debbono — e giustamente — aumentare le pensioni ai magistrati? Ebbene, che cosa si escogita per sopperire a questa nuova necessità? Si escogita una marca speciale, da apporsi sui provvedimenti del giudice, che viene pagata quasi sempre dalle parti.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La legittimità di quel provvedimento è stata però portata innanzi alla Corte costituzionale.

K U N T Z E . In questo momento non ci interessa tanto quello che deciderà in proposito la Corte costituzionale, quanto il sistema che continuamente viene adottato.

Ricordo in proposito che già nel primo discorso che ebbi l'onore di fare alla Camera dei deputati auspica il servizio gratuito della giustizia, che, essendo un servizio essenziale, non dovrebbe gravare eccessivamente sui cittadini; ed in proposito ricevet-

ti un assenso autorevole da parte del Ministro della giustizia del tempo, onorevole Gonella.

Desidero inoltre rilevare che a mio parere — potrei però sbagliarmi dal momento che non ho avuto la possibilità di approfondire l'indagine relativa — il calcolo contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge circa l'incidenza dei diritti sul costo dei procedimenti è eccessivamente ottimistico. La spesa considerata può essere calcolata come media ponderale, ma naturalmente astraendo da quelli che sono i vari settori della giustizia: il raddoppio previsto infatti, mentre potrà in un certo senso essere contenuto entro certi limiti per quanto riguarda la giustizia civile, per quanto riguarda invece la giustizia penale (sappiamo tutti quanto vengono già a costare le copie dei processi di tribunale, per non parlare di quelli di Corte di assise!) incidere moltissimo sul costo del procedimento.

Detto questo, che non vuol essere certamente un argomento contro il disegno di legge in esame — l'ho già detto, ma giova ripeterlo — desidero rivolgere una preghiera all'onorevole Ministro, anche se siamo alla fine di questa legislatura, e cioè che il Governo eviti ulteriori aumenti dei costi delle procedure giudiziarie, mettendo finalmente un punto fermo al sistema fino ad oggi adottato. Ricordo — e lo ricorderanno di certo tutti i colleghi — che anche per l'aumento della carta bollata si affermò che si trattava di un provvedimento di carattere temporaneo resosi necessario per far fronte ad una esigenza di carattere immediato e che ben presto sarebbe stato revocato; venne anche approvato un ordine del giorno con il quale si chiedeva il ritorno alla gradualità della carta bollata a seconda dell'entità del processo e dei gradi di giurisdizione: tutto però è rimasto immutato!

Desidero quindi formulare l'auspicio che il Ministro del tesoro distribuisca meglio i fondi del suo Dicastero in modo da poterli destinare — almeno qualche volta — anche alla amministrazione della giustizia evitando, ripeto, ulteriori aumenti delle procedure giudiziarie.

Ci si lamenta del fatto che le parti preferiscono ricorrere agli arbitrati: ebbene, uno dei motivi per i quali ciò avviene è appunto il progressivo aumento del costo dei procedimenti. Anche gli arbitrati sono indubbiamente molto costosi, soprattutto per quanto riguarda gli arbitri, ma almeno tale costo è in proporzione al valore della lite.

Noi dovremmo fare in modo di rinsaldare la fiducia dei cittadini nella giustizia, ma credo che ciò non si possa ottenere con provvedimenti di questa natura che, se da una parte sono visti con favore per le finalità che intendono raggiungere, dall'altra sono visti con disfavore perchè vengono ad aggravare ulteriormente quelle che sono le già gravose spese dei procedimenti giudiziari.

Per queste ragioni, mentre preannunzio, anche a nome dei colleghi del Gruppo comunista, il voto favorevole al presente disegno di legge, nello stesso tempo non posso fare a meno di avanzare tutte le mie riserve in ordine a questo sistema che, a mio avviso, dovrebbe essere — lo ripeto ancora una volta — definitivamente abbandonato.

P A C E . Desidero esprimere, anche per parte del senatore Pinna, il mio pieno favore al provvedimento in esame: pieno favore sotto un aspetto generale, poichè esso, a mio avviso, scioglie un impegno che noi della Commissione giustizia assumemmo allorquando, in pendenza dello sciopero dei cancellieri, assicurammo agli stessi che su questo terreno era possibile raggiungere una intesa.

Preannuncio il mio voto favorevole anche con un certo compiacimento personale dal momento che mi ero permesso di anticipare i tempi di questa iniziativa governativa presentando due disegni di legge che, più o meno, volevano giungere, in linea principale e in linea subordinata, allo stesso porto: per lo meno tale fu il loro spirito informatore.

Pieno favore quindi al disegno di legge in esame, che votiamo proprio *ex informata coscienza*.

Desiderei ora conoscere l'opinione dello onorevole rappresente del Governo in ordine all'esattezza della dizione « degli scrutini ed esami indetti » contenuta nell'articolo 4 del disegno di legge relativamente ai funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale, nonché a cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica: a me parrebbe più appropriato dire « che siano per essere indetti » o « che dovranno essere indetti ». Non posso pensare infatti che tali scrutini ed esami siano già stati indetti dal momento che solo adesso con il presente disegno di legge si viene a prevedere il conferimento in aumento di detti posti.

**R E A L E**, *Ministro di grazia e giustizia*. La dizione in questione deve essere senz'altro interpretata nel senso suggerito dal senatore Pace.

**P A C E**. Per la precisione del linguaggio sarebbe però meglio chiarirlo espressamente: presenterò pertanto formale emendamento in tal senso.

Desidero rivolgere inoltre un altro interrogativo all'onorevole Ministro. Nella Tabella C allegata al disegno di legge sono elencate le preture alle quali sono destinati, quali dirigenti, funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura della Repubblica di 1ª classe. Orbene, ho cercato dall'esame delle 84 sedi di cogliere il criterio discretivo e informatore di tale elenco, ma non sono riuscito a scoprirlo. Non si tratta di capoluoghi di provincia perchè sono previste sedi che non sono capoluogo di provincia; non si tratta di sedi di Corte di appello perchè mancano molte che sono invece sedi di Corte di appello. Si tratta forse di un elenco fatto sulla base del lavoro, sulla base di riferimenti statistici?

Per quanto si riferisce infine all'aumento dei diritti, pur associandomi alle considerazioni fatte dal senatore Kuntze, debbo dire che mi rendo conto della necessità di tale aumento quanto meno in considerazione

del fatto che — come già è stato rilevato — con l'attuazione della cosiddetta depenalizzazione vi sarà certissimamente un gettito molto contratto delle spese di giustizia. Evidentemente si è creato un vuoto al quale si cerca di rimediare con questo dispositivo.

L'ideale sarebbe senza dubbio che si avverasse l'auspicio del senatore Kuntze, ma fino a quel momento sarà necessario che la giustizia sia pagata dagli utenti della giustizia stessa.

**T O M A S S I N I**. Sono anche io favorevole al disegno di legge in esame, in quanto va incontro alle istanze ed alle aspirazioni da lungo tempo rivendicate da questa benemerita categoria. Ritengo però che le osservazioni del senatore Kuntze — sulle quali concordo pienamente — abbiano una notevole importanza.

Ogni qual volta infatti nel settore della amministrazione della giustizia si apportano dei miglioramenti finanziari ad una determinata categoria, tali miglioramenti vengono sempre pagati da coloro che debbono ricorrere alla giustizia: in altri termini, si adotta il principio della pompa aspirante e premente. Al riguardo, però, è da tenere presente che fanno ricorso alla giustizia per la maggior parte le persone meno abbienti, che molte volte desistono dal loro proposito per l'impossibilità di pagare le parcelle agli avvocati, anche se — ad onor del vero — sono molti gli avvocati che in qualche caso rinunciano a quanto di loro spettanza.

Sarebbe quindi necessario, a mio avviso, che il Governo studiasse il modo, nel momento in cui approva l'aumento delle retribuzioni ad una categoria, di non gravare ulteriormente sul costo della giustizia, perchè altrimenti molti alla fine rinunceranno a ricorrervi.

Per quanto si riferisce all'arbitrato, al quale ha fatto riferimento il senatore Kuntze, vi è peraltro da rilevare che ad esso molti non possono ricorrere per il suo costo troppo elevato.

Pertanto, essendo la giustizia un servizio per la collettività, per la generalità dei citta-

dini, ritengo che non si manifesti appieno il sentimento di giustizia dell'esecutivo quando propone l'aumento delle retribuzioni al personale e correlativamente fa pagare tale aumento alla collettività.

**P A F U N D I .** Mi pare che le preoccupazioni manifestate circa l'ulteriore aggravio dei costi delle procedure giudiziarie siano forse esagerate. È evidente infatti che, dovendosi migliorare le condizioni economiche di una categoria di funzionari, si debbano reperire i mezzi occorrenti a tale scopo.

L'ideale sarebbe senza dubbio che la giustizia fosse gratuita: senza giungere a tanto, dovremmo almeno contribuire tutti a rendere meno pesante il suo costo. È vero che molti avvocati sono generosi ed aiutano in tutti i modi i loro assistiti, ma è altrettanto vero che ve ne sono molti che richiedono somme elevatissime, ad esempio, per una semplice domanda di libertà provvisoria.

Ritengo comunque che l'aumento in questione sia assolutamente modico e che pertanto le preoccupazioni manifestate da più parti siano — ripeto — non del tutto giustificate. Stabilito questo ed auspicando anche io che le procedure giudiziarie divengano meno costose e soprattutto più rapide, dichiaro di essere pienamente d'accordo per l'approvazione del provvedimento che rappresenta l'adempimento di un impegno da noi già assunto nei confronti di questa benemerita categoria.

**T E S S I T O R I .** Dichiaro che voterò a favore del disegno di legge nonostante esso non soddisfi completamente le esigenze della categoria, se è esatto quanto mi riferiva un gruppo di cancellieri che ho avuto modo di ascoltare ieri. Mi sembra che esso rappresenti comunque un passo avanti in quanto elimina ogni motivo di agitazione da parte dei funzionari delle cancellerie che già tante difficoltà ha creato nell'andamento della giustizia.

Per quanto si riferisce ai problemi affacciati nel corso del dibattito vi è da rilevare che si tratta di problemi di carattere generale: ognuno peraltro può avere — come

ha — una sua opinione circa il costo della giustizia, la gratuità della medesima, il comportamento delle parti che si interessano alla sua amministrazione. Certo è che un principio di finanza pubblica generale è quello che lo Stato, se rende un servizio al cittadino, debba trovare in qualche modo i mezzi sufficienti per sopperire alle spese relative.

Al momento attuale è difficile ammettere che la giustizia possa essere amministrata con assoluta gratuità: anche se si dovesse approfondire questo tema da un punto di vista politico, ritengo che sarebbe necessario procedere molto cautamente nel fare una valutazione in questo senso. In tal caso infatti anche i patroni e quindi gli avvocati dovrebbero essere trasformati in funzionari dello Stato, da esso retribuiti: a questo proposito è opportuno però richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fenomeno che si è verificato in ordine all'assistenza sanitaria che è presente a tutti noi per l'abuso che della stessa viene fatto da parte dei cittadini, abuso che ovviamente si ripercuote sulle amministrazioni ospedaliere.

Quindi — ripeto — bisogna andare molto cauti nell'auspicare una giustizia del tutto gratuita: con questo non intendo peraltro sostenere che si debba continuare ad aumentare i diritti di segreteria dei procedimenti.

Concludo questo mio breve intervento riconfermando il mio voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame e rinnovando all'onorevole rappresentante del Governo la preghiera di volerci chiarire i criteri in base ai quali è stato compilato lo elenco di cui alla Tabella C allegata al disegno di legge stesso.

**P O E T .** Desidero anche io preannunciare il mio voto favorevole a questo disegno di legge, che tratta di un problema del quale ci eravamo già interessati a suo tempo.

Vorrei soltanto fare un piccolo rilievo circa il ritardo con cui si è provveduto alla sua presentazione: mi meraviglio infatti che si sia dovuto attendere la fine della legislatura e che non sia stato possibile in qualche

modo anticiparlo, al fine di dare maggiore tranquillità alla categoria interessata.

Debbo dire inoltre che a me risulta — al contrario di quanto ha affermato il senatore Tessitori — che questo provvedimento appaga largamente, anche se non completamente, le aspirazioni della categoria interessata.

Per quanto riguarda poi il previsto aumento dei diritti di cancelleria, sono anche io del parere che la cosa migliore sarebbe la completa gratuità della giustizia, ma ritengo nel contempo che, almeno per il momento, non vi sia per noi alcuna possibilità di giungere a tanto. Si tratta peraltro di tariffe che, se non sbaglio, non venivano ritoccate da 10 anni: il loro aumento — che del resto non è iugulatorio — appare pertanto abbastanza giustificato.

Per quanto si riferisce infine al problema dell'arbitrato, rilevo che uno dei motivi per i quali vi si ricorre tanto facilmente è rappresentato dall'eccessiva fiscalità della giustizia ordinaria, e che però tale motivo verrà a cadere nel momento in cui sarà approvata la riforma fiscale, in virtù della quale si pagheranno per tutti gli atti soltanto dei diritti fissi.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio aggiungere una voce superflua alle dichiarazioni di voto già fatte. Le nostre posizioni sono scontate: con questo disegno di legge noi paghiamo nei confronti dei cancellieri il debito assunto in occasione del loro sciopero, anche se è criticabile che si paghino i debiti con il danaro della collettività, che avrebbe, invece, il diritto di vedere amministrata la giustizia gratuitamente.

Intervengo perchè vorrei una spiegazione. Al penultimo comma dell'articolo 2 si dice: « Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle Corti, delle Procure generali, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica e delle Preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430 ». Quello che vorrei sapere è se si tratta di una delega.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non è una delega. Le tabelle sono previste dalla legge e noi le rifacciamo completamente. Quando abbiamo fatto la discussione sulla sufficienza ed insufficienza del personale in Sardegna abbiamo dovuto fare un provvedimento per ritoccare queste tabelle, aumentando il numero dei funzionari destinati a quest'isola. Le tabelle, quindi, sono di competenza del Ministero in via permanente. Per legge abbiamo un organico di un certo numero di cancellieri che sono distribuiti nei vari uffici giudiziari secondo le esigenze degli uffici stessi. Naturalmente non è che ogni giorno si apportino dei mutamenti. Comunque, a differenza di quanto avviene per la distribuzione dei magistrati, per la quale ci vuole la deliberazione del Consiglio superiore della magistratura e poi il decreto presidenziale — e per la quale alcuni sostengono che dovrebbe avvenire per legge —, la distribuzione dei cancellieri, che in un certo senso è correlativa a quella dei magistrati, è di competenza del Ministro.

M A R I S . La ringrazio, signor Ministro.

Vorrei fare, ora, alcuni rilievi di carattere formale per quanto concerne gli articoli, anche se siamo in sede di discussione generale. Desidero anticipare i miei rilievi e mi asterrò dall'intervenire nel corso della discussione sugli articoli.

Esistono cancellieri e segretari di Procura della Repubblica di prima classe e di seconda classe. Nel contesto degli articoli 2, 3, 4, eccetera, numerose volte si fa riferimento a questi segretari capi con la seguente dizione: « segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe » e « segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe ». La frase così formulata, evidentemente, fa pensare che l'attributo di prima o di seconda classe sia attribuito alla Procura della Repubblica. Vorrei proporre, pertanto, di invertire l'ordine delle parole in modo che risulti chiaro che l'attributo di prima e di seconda classe inerisce al segretario. Questa modificazione dovrebbe essere apportata ovunque si trova la suddetta dizione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta, senatore Maris, dell'applicazione di una tabella della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e, probabilmente, è stata copiata quella stessa dizione.

M A R I S . D'accordo; ma perchè vogliamo conservare una dizione non corretta?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non mi oppongo alla sua modifica. Ma vorrei farle rilevare, senatore Maris, che la dizione in questione non può dar luogo ad equivoci. È evidente che l'attributo di primo o di seconda classe si riferisce al segretario capo e non alla Procura della Repubblica.

M A R I S . Sono d'accordo con lei che non possa sorgere alcun dubbio al riguardo; dico soltanto che indubbiamente la formulazione adottata è infelice.

M O R V I D I . Ritengo che anche come forma la dizione sia corretta e che, da un punto di vista letterario, non vi sia nulla da eccepire.

T E S S I T O R I . Io mi riferirei, nella fattispecie, a coloro che dovranno applicare la legge e possiamo stare sicuri che questa formulazione, anche se non felice, non provocherà alcun equivoco o malinteso.

M A R I S . Stando così le cose, non insisto nella mia richiesta di modifica.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non ho nulla da dire per quanto riguarda il contenuto tecnico del provvedimento illustrato dal senatore Berlingieri e chiarito anche dalle interruzioni che vi sono state.

Desidero, però, dire qualcosa sulla genesi di questo disegno di legge, anche per rispondere all'ultima domanda del senatore Poët, il quale ha chiesto perchè siamo arrivati a predisporre tale provvedimento all'ultimo momento. Onorevole collega, troppe cose si fanno all'ultimo momento e la responsabilità, oltre che del Governo, è anche del Parlamento.

Ora quali sono le difficoltà che ha incontrato questo provvedimento? I cancellieri, come dipendenti dello Stato, vengono presi in considerazione in quella riforma di carattere generale in relazione ai miglioramenti che si potranno avere. Senonchè questa categoria ha sempre sostenuto di dover avere una carriera speciale ed il Governo, sia pure con qualche difficoltà interna, aveva presentato nella prima legge-delega una enunciazione secondo la quale, appunto, i cancellieri avevano una carriera speciale. Vi è stata, però, una lotta fra quanto chiedeva questa categoria aiutata dal Ministro e l'interesse di carattere generale a non togliere nulla dall'ambito della riforma burocratica, soprattutto in relazione al cosiddetto riassetto che si intende realizzare, per cui sarebbe stato impossibile — e questo lo dico per rispondere a coloro che, non senza fondamento, hanno criticato l'aumento del costo dei processi come fonte di finanziamento del provvedimento in discussione — dare ai cancellieri una particolare situazione rispetto agli altri funzionari dello Stato prendendo una maggiore aliquota di quei famosi 380 miliardi disponibili.

Tutto ciò, naturalmente, ha provocato dei ritardi perchè abbiamo dovuto trovare questa soluzione, la quale è costata enorme fatica, ed i cancellieri lo sanno perchè l'Organizzazione che li rappresenta ha lavorato insieme al Ministero per giungere alla suddetta soluzione.

L'altro contenuto di questo provvedimento è costituito dalla variazione delle tabelle, cioè dall'inserimento di un maggior numero di gradi più alti; cosa che, naturalmente, sia pure in modo limitato, aiuta lo scorrimento della carriera; quello scorrimento che i cancellieri volevano conseguire, secondo quanto previsto da un disegno di legge qui presentato, abolendo addirittura la carriera, cioè facendo la carriera a parte, per cui con l'anzianità tutti potevano giungere fino al massimo grado, e che, secondo un'altra proposta meno ardita, volevano conseguire abolendo qualcuno degli sbarramenti fra un grado e l'altro. Siamo riusciti ad ottenere, invece, unicamente una variazione delle tabelle per-

chè qualunque altra soluzione che esulasse eccessivamente dall'ordinamento generale avrebbe incontrato difficoltà non soltanto da parte del Governo ma anche da parte di altre categorie. Fra parentesi, desidero informare gli onorevoli senatori di aver ricevuto alcuni telegrammi di protesta nei miei confronti, nei quali vengo additato quale responsabile di provvedimenti discriminatori per aver fatto approvare dal Consiglio dei ministri questo disegno di legge. Abbiamo ottenuto, comunque, questo ritocco che, pur non soddisfacendo completamente i cancellieri, è considerato una conquista di una certa rilevanza.

Per quanto concerne la questione dei diritti di cancelleria, sono state fatte varie osservazioni. Circa la prima osservazione di carattere generale, siamo tutti d'accordo che sarebbe auspicabile raggiungere, non dico la gratuità (perchè — come giustamente rilevava il senatore Tessitori — senza un po' di rischio tutti litigherebbero, senza contare poi che la cosa dovrebbe essere estesa alla difesa e via di seguito), ma un minore costo della giustizia.

Voi saprete, però, che il famoso aumento della carta da bollo a lire 400 avvenne con grande rammarico del Ministro della giustizia, il quale tuttavia non poteva dimenticare di essere uno dei membri del Governo che, in quel momento, era alle prese con una difficile situazione finanziaria, cioè con un vuoto da riempire al quale bisognava in qualche modo provvedere, per cui si trovò questo rimedio.

Come è stato giustamente ricordato, vi era un ordine del giorno ed un impegno del Ministero delle finanze in questa materia; vi è stata una lotta, forse in quest'ultimo periodo abbandonata con rassegnazione, condotta dal Ministero di grazia e giustizia nei confronti del Ministero delle finanze perchè si giungesse ad una discriminazione del costo della carta da bollo secondo i gradi e l'importanza, eventualmente, dei giudizi; ma è stata incontrata una grandissima resistenza da parte del Dicastero finanziario diversamente motivata. Noi avevamo proposto, ad un certo punto, di aumentare il costo per la Cassazione e di diminuirlo per i gradi mi-

norì; si stava lavorando in questo senso e sembrava che si potesse giungere ad un accordo, ma ancora una volta abbiamo incontrato l'opposizione del suddetto Ministero motivata con difficoltà di carattere tecnico, eccetera. Comunque, ancora non siamo riusciti ad ottenere questo risultato. A fine legislatura, pertanto, debbo ripetere quanto già detto altre volte: personalmente ritengo che sia un errore non stabilire il costo della giustizia in relazione ai vari gradi, non soltanto per l'importanza del servizio che si chiede, non soltanto perchè i gradi quasi sempre o spesso sono connessi con l'entità della causa — non si va in Cassazione per 100 lire —, ma anche perchè la scelta del ricorso successivo è un qualche cosa che può essere pagato un po' di più; per cui, a mio avviso, la graduazione trova una giustificazione razionale.

Il senatore Tomassini nel suo intervento ha toccato un problema di carattere generale quando ha osservato che questo sistema costituisce una « pompa ». È vero, senatore Tomassini, lo Stato è una « pompa ». Un illustre amministrativista, del quale non ricordo in questo momento il nome, diceva appunto che il sistema statale costituiva una pompa aspirante e premente. Ma non si può concepire, mi pare, un sistema che provveda servizi senza che sia accompagnato dal sistema che provveda ad assicurare gli strumenti per fornire questi servizi.

T O M A S S I N I . Ma paghiamo tante di quelle tasse!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Allora vi è l'altra soluzione più importante verso la quale dovrebbe camminare il sistema fiscale del nostro Paese: non fare nulla al di fuori della tassazione progressiva generale, cioè nulla al di fuori di quella famosa presunzione che sta a base della tassazione secondo cui più alto è il reddito che uno ha e maggiormente consuma servizi dello Stato.

Per quanto concerne l'incidenza di questi aumenti e le preoccupazioni che sono state manifestate, vorrei dire agli onorevoli senatori che la situazione non è assolutamente

drammatica e che possono essere tranquilli al riguardo.

Per quanto riguarda alcuni interrogativi che mi sono stati posti, innanzitutto mi è stato fatto rilevare che dal 9 febbraio 1958 non venivano ritoccate queste voci. Poi debbo dire che il fatto della depenalizzazione ha avuto una certa importanza. Voi sapete come, in Italia, tutto si fonda su queste cose. Abbiamo dovuto lottare per far passare la depenalizzazione contro una grossa resistenza dei cancellieri che sostenevano di perdere dei diritti. La nostra risposta è stata che non si possono fare leggi dello Stato in relazione a certi interessi, sia pure legittimi, ma che possono essere diversamente soddisfatti.

Circa i criteri seguiti nel fare la tabella, debbo dire che essa è stata fatta secondo l'importanza dell'ufficio e secondo il numero degli addetti.

**T E S S I T O R I .** Nella tabella C è prevista la Pretura di Udine. Io vorrei far presente, però, che nella provincia vi sono tre Tribunali: Udine, Tolmezzo e Pordenone e chiedo all'onorevole Ministro se vi sono difficoltà insuperabili a poter includere, oltre che la Pretura di Udine, anche la Pretura degli altri due Tribunali, o almeno quella di Pordenone che è stata creata provincia.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Non sono in grado di accogliere la sua richiesta, senatore Tessitori, per mancanza di elementi. Sarebbe necessario fare un controllo e via di seguito. Non vorrei ubbidire al criterio formale dell'esistenza di un Tribunale, tanto più che non si tratta di una questione di prestigio.

**T E S S I T O R I .** Non insisto.

**R E A L E ,** *Ministro di grazia e giustizia.* Per quanto concerne, infine, l'emendamento proposto dal senatore Pace all'articolo 4, non ho alcuna difficoltà ad accettarlo.

Concludo, quindi, raccomandando alla Commissione l'approvazione di questo provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

**Art. 1.**

Le tabelle I e II allegate alla legge 16 luglio 1962, n. 922, relative al numero dei funzionari e alla suddivisione per qualifica sono sostituite dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.

(È approvato).

**Art. 2.**

L'articolo 3 della legge 16 luglio 1962, numero 922, è sostituito dal seguente:

« Alla direzione della Cancelleria della Corte suprema di Cassazione e della segreteria della Procura generale della stessa Corte, alla direzione della cancelleria del Tribunale superiore delle acque pubbliche e delle cancellerie delle Corti di appello e delle segreterie delle rispettive Procure generali, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancellerie capo o segretario capo di Corte d'appello.

Alla direzione delle cancellerie dei Tribunali e delle segreterie delle rispettive Procure della Repubblica sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle Preture indicate nella tabella C allegata alla presente legge sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale e segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe.

Alla direzione delle cancellerie delle preture con non meno di due funzionari in pianta organica, diverse da quelle indicate nella tabella C di cui al comma precedente, sono assegnati funzionari aventi qualifica di cancelliere capo di Tribunale o segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe o cancelliere capo di Pretura.

Alle cancellerie delle altre Preture possono essere destinati, quali dirigenti, funzionari di concetto aventi qualifica non inferiore a cancelliere o segretario di seconda classe.

Agli uffici di cancelleria e di segreteria delle Corti, delle Procure generali, dei Tribunali, delle Procure della Repubblica, e delle Preture sono assegnati, inoltre, funzionari della carriera direttiva e di concetto in conformità delle tabelle che saranno stabilite a norma dell'articolo 1 della legge 7 maggio 1965, n. 430.

All'Ispettorato generale presso il Ministero di grazia e giustizia sono assegnati per il servizio ispettivo: undici funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Corte di appello o segretario capo di Procura generale di Corte di appello, sei funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe e sette funzionari aventi la qualifica di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di seconda classe in conformità della tabella *D* allegata all'ordinamento approvato con la legge 23 ottobre 1960, numero 1196 ».

(È approvato).

#### Art. 3.

I posti previsti in aumento nelle qualifiche di cancelliere capo di Corte di appello o segretario capo di Procura generale e di cancelliere capo di Tribunale o di segretario capo di Procura della Repubblica di prima classe sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio 1968.

(È approvato).

#### Art. 4.

I funzionari che attualmente occupano posti destinati a cancellieri capi di Corte di appello o segretari capi di Procura generale, nonché a cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica

di prima classe possono continuare a prestare servizio nello stesso ufficio fino all'espletamento degli scrutini ed esami indetti per il conferimento dei posti previsti in aumento dalla presente legge.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Pace e Pinna un emendamento tendente a sostituire le parole: « indetti per il » con le altre: « relativi al ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

#### Art. 5.

La tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, è sostituita dalla tabella *D* allegata alla presente legge.

(È approvato).

#### Art. 6.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge, previsto in lire 521 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla modifica della tabella *A* allegata alla legge 17 febbraio 1958, n. 59, di cui al precedente articolo 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

#### Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegata Tabella *A*, di cui do lettura:

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE  
E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

QUADRO A. — Personale della carriera direttiva e di concetto.

*Carriera direttiva*

ex Coef ficiente —	Qualifica —	Numero —
670	Cancelliere Capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della Procura generale presso la Corte suprema di cassazione nonché cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di Procura generale di Corte di appello .	60
500	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 1 <sup>a</sup> classe . .	551
402	Cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica di 2 <sup>a</sup> classe . .	1.107
325	Cancellieri capi di Pretura . . . . .	1.600

*Carriera di concetto*

271	Cancellieri e segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	} 3.430
229	Cancellieri e segretari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	
202	Vice cancellieri e vice segretari . . . . .	
Totale . . . . .		6.748

(È approvata).

Do lettura dell'allegata Tabella B:

TABELLA B

PERSONALE DI CANCELLERIA ADDETTO AL MINISTERO

Qualifica —	Numero —
Cancellieri capi di Tribunale di prima classe o qualifica equiparata . . . . .	48
Cancellieri capi di Tribunale di seconda classe o qualifica equiparata a cancellieri capi di Pretura . . . . .	125
Cancellieri e segretari di prima classe o qualifiche inferiori . . . . .	107
Totale . . . . .	280

(È approvata).

Do lettura dell'allegata Tabella C:

*Preture alle quali sono destinati, quali dirigenti, funzionari aventi qualifica di Cancelliere capo di Tribunale o Segretario capo di Procura della Repubblica di 1<sup>a</sup> classe.*

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 1. — Agrigento.      | 43. — Milano.             |
| 2. — Alessandria.    | 44. — Modena.             |
| 3. — Ancona.         | 45. — Monza.              |
| 4. — Asti.           | 46. — Napoli.             |
| 5. — Avellino.       | 47. — Napoli-Barra.       |
| 6. — Bari.           | 48. — Nocera Inferiore.   |
| 7. — Benevento.      | 49. — Nola.               |
| 8. — Bergamo.        | 50. — Novara.             |
| 9. — Biella.         | 51. — Padova.             |
| 10. — Bologna.       | 52. — Palermo.            |
| 11. — Bolzano.       | 53. — Parma.              |
| 12. — Brescia.       | 54. — Pavia.              |
| 13. — Brindisi.      | 55. — Perugia.            |
| 14. — Cagliari.      | 56. — Pescara.            |
| 15. — Caltanissetta. | 57. — Piacenza.           |
| 16. — Caserta.       | 58. — Pisa.               |
| 17. — Catania.       | 59. — Pistoia.            |
| 18. — Catanzaro.     | 60. — Pozzuoli.           |
| 19. — Cesena.        | 61. — Prato.              |
| 20. — Como.          | 62. — Ravenna.            |
| 21. — Cosenza.       | 63. — Reggio Calabria.    |
| 22. — Cremona.       | 64. — Reggio nell'Emilia. |
| 23. — Desio.         | 65. — Rimini.             |
| 24. — Ferrara.       | 66. — Roma.               |
| 25. — Firenze.       | 67. — Salerno.            |
| 26. — Foggia.        | 68. — Sampierdarena.      |
| 27. — Forlì.         | 69. — Sassari.            |
| 28. — Gallarate.     | 70. — Savona.             |
| 29. — Genova.        | 71. — Siracusa.           |
| 30. — Gorizia.       | 72. — Taranto.            |
| 31. — Grosseto.      | 73. — Terni.              |
| 32. — La Spezia.     | 74. — Torino.             |
| 33. — Latina.        | 75. — Trento.             |
| 34. — Lecce.         | 76. — Treviso.            |
| 35. — Lecco.         | 77. — Trieste.            |
| 36. — Legnano.       | 78. — Udine.              |
| 37. — Livorno.       | 79. — Varese.             |
| 38. — Lucca.         | 80. — Venezia.            |
| 39. — Mantova.       | 81. — Verona.             |
| 40. — Merano.        | 82. — Viareggio.          |
| 41. — Messina.       | 83. — Vicenza.            |
| 42. — Mestre.        | 84. — Viterbo.            |

(È approvata).

Do lettura dell'allegata Tabella D:

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
1. — Diritto per la prima iscrizione nei registri e ruoli previsti da codici e leggi speciali:		
per gli Uffici di conciliazione . . . . .	40	
per gli Uffici giudiziari . . . . .	200	
2. — Diritto per ogni fascicolo da formare ai termini di legge, compresi i fascicoli relativi agli articoli di credito iscritti nei campioni:		
per gli Uffici di conciliazione . . . . .	60	
per gli Uffici giudiziari . . . . .	200	
3. — Diritto per ogni comunicazione da farsi d'ufficio in ordine ai provvedimenti del giudice e per ogni inserzione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel foglio degli annunci legali e nei giornali stabiliti dal giudice:		
per gli Uffici di conciliazione . . . . .	60	
per gli Uffici giudiziari . . . . .	200	
4. — Diritto di originale:		
a) in materia civile, per tutti gli atti e provvedimenti iscritti nel registro cronologico e per tutti i certificati:		
per gli Uffici di conciliazione . . . . .	60	
per gli altri Uffici . . . . .	200	
b) in materia penale, per tutti i verbali di dibattimento, per le ordinanze che pongono fine al procedimento, per le sentenze e per i decreti penali di condanna, per tutti i certificati, compresi quelli del casellario giudiziale richiesti dalle parti in carta bollata ed al nome di altra persona a norma dell'articolo 607 del codice di procedura penale . . . . .	200	
5. — Diritto di trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di registrazione degli atti e dei provvedimenti . . . . .	240	
6. — Diritto per la compilazione dei mandati relativi a pagamenti nelle liquidazioni dei depositi giudiziari per l'assegnazione e distribuzione di somme nelle procedure di esecuzione e per ogni liquidazione di onorari delle procedure fallimentari:		
per ogni mandato . . . . .	200	
7. — Diritto per la compilazione della nota delle spese in materia civile e penale . . . . .	300	

2<sup>a</sup> COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 69<sup>a</sup> SEDUTA (29 febbraio 1968)

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
8. — Diritto di ricerca e visione di atti e fascicoli relativi ad affari civili e penali definiti o estinti da oltre l'anno: per ciascun anno di ricerca . . . . .	100	
9. — Diritto di ricerca e di visione di atti successivi alla costituzione delle imprese e delle società . . . . .	100	
10. — Diritto per la prima vidimazione dei libri di commercio e di quelli tenuti da imprese, società, associazioni, fondazioni, ecc., compresi i copialettere: per ogni cento pagine o frazione . . . . .	200	
11. — Diritto per la vidimazione annuale, prescritta dal codice civile, dei libri di commercio . . . . .	200	
12. — Diritto per ogni iscrizione nel registro delle imprese, e fino all'attuazione di questo, nei registri di cancelleria, di atti e fatti previsti dall'articolo 100 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e per ogni deposito di atti e documenti previsti dall'articolo 101 del medesimo regio decreto . . . . .	600	
13. — Diritto di copia e di certificazione di conformità di atti civili, penali e amministrativi:		
<i>a)</i> diritto di copia:		
per la prima pagina . . . . .		100
per ogni pagina successiva . . . . .		40
<i>b)</i> diritto di certificazione di conformità . . . . .	200	
Per le copie fotografiche, da rilasciarsi soltanto a richiesta specifica di parte, il diritto di copia è stabilito in ragione di lire 40 per ogni pagina esclusa l'ultima, e la fornitura della carta sensibile è a carico del richiedente.		
Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità sono dovuti, per ogni pagina:		
<i>c)</i> diritto di rilascio . . . . .		10
<i>d)</i> diritto di copia . . . . .		40

Per le copie rilasciate senza certificazione di conformità, i diritti di cui alle lettere *c)* e *d)* sono calcolati per pagine di formato uso bollo, e la fornitura della carta è a carico della cancelleria. Resta a carico del richiedente la fornitura della carta sensibile per le copie fotografiche.

Quando, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, la autenticazione è richiesta per copia di atti o di certificati predisposti dai richiedenti, è dovuto soltanto il diritto di cui alla lettera *b)*.

NATURA DEGLI ATTI	Diritto fisso	Diritto graduale
<p>I diritti di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i> sono calcolati con riferimento al numero delle pagine della copia rilasciata.</p> <p>Per gli Uffici di conciliazione, tutti i diritti sopra indicati sono ridotti a metà.</p> <p>14. — Diritto di urgenza:</p> <p style="padding-left: 40px;">per il rilascio delle copie di cui al precedente n. 13, entro cinque giorni dalla richiesta se trattasi di copie manoscritte, ed entro due giorni se trattasi di copie fotografiche . . . . .</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>(È approvata).</i></p> <p>Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>(È approvato).</i></p> <p><i>La seduta termina alle ore 11,30.</i></p>		<p>Il doppio dei diritti dovuti secondo il precedente n. 13</p>

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari